

plicazione di quest'articolo, posciachè non è lecito di rinnovare i caduti ordinamenti pontifici.

Ma a parte il difetto di chiarezza. L'articolo 2 del § III, che, giusta il presente disegno di legge, rimane indubbiamente in vigore, dice così: " la indennità sarà data in una prestazione pecuniaria, quando si tratta del diritto che esercitano i particolari, e specialmente gli ex baroni sopra i terreni comunali o particolari di vendere le erbe, o di partecipare del prezzo delle fide e delle vendite. "

Quando io ricordo che Carlo Emanuele IV nel 1797 abolì espressamente in Piemonte i diritti di pascolo e di fida, e ricordo altresì che col decreto napoletano del 1809 e con la Costituzione siciliana del 1812 fu fatto altrettanto nelle provincie napoletane e siciliane, non posso non deplorare vivamente le condizioni delle provincie ex-pontificie, che in pieno secolo decimonono non sanno ancora che cosa significhi libertà della proprietà.

E poi sa benissimo la Camera che cosa è questo diritto di partecipazione alle vendite. Se un cittadino vuol alienare la sua casa o il suo poderetto, deve pagare il 5 per cento del prezzo all'ex barone!

Senonchè nella stessa *Notificazione* del 29 dicembre 1849 vi sono due altri paragrafi i quali potrebbero risolvere convenientemente la questione, sol che piacesse al ministro ed alla Commissione di richiamarli espressamente in vigore. Lo stato giuridico delle provincie ex-pontificie, anteriormente al 1849, era questo: i diritti dei particolari esercitati sui fondi dei privati e dei comuni si dividevano in dominicali, contrattuali e consuetudinari. I diritti dominicali riposavano sul concetto di condominio, i contrattuali derivavano da convenzioni, e i consuetudinari erano il portato dell'abuso, nè si potevano spiegare fuorchè con le condizioni infelici di altri tempi, nei quali la forza non domandava ai contratti o al principio di proprietà la giustificazione delle più strane pretese.

Ora la Rota romana professò con una costante giurisprudenza, che faceva riscontro con la giurisprudenza del Sacro Regio Consiglio di Napoli, che i diritti dominicali e contrattuali dovessero essere conservati, e i consuetudinari no. Ma perchè in queste provincie si è sempre sentito potentemente il bisogno di migliorare la coltura, prevalse il principio che, come i diritti consuetudinari sono sorti dal fatto, debbono cessare per un fatto contrario, cioè col miglioramento effettivo del suolo. Ed io penso che questo sistema possa meritare tutte le simpatie della Camera, a differenza di quello che è avvenuto in altre parti

d'Italia, ove si è stabilito che i diritti di pascolo e di fida dovessero cessare per solo ministero di legge, mentre il sistema professato dalla Rota romana aggiunge stimoli, e crea un nuovo interesse personale al miglioramento dell'agricoltura.

Sono questi, onorevoli colleghi, i precedenti storici della Notificazione del 1849. E difatti i due paragrafi ai quali io alludevo dicono così:

" Paragrafo 10. È in facoltà del proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità, dimostrando che la servitù derivava da sola consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo oltre il peso di recingere il fondo, ridurlo intieramente a migliore coltura. Questa facoltà dev'essere sperimentata nel perentorio termine di un triennio, decorrendo dal 1° ottobre 1850.

" Paragrafo 11. Si ritiene per migliore coltura il piantare o il prosciugare i terreni paludosi e il far prati artificiali, non escluse le altre colture speciali, secondo la natura dei terreni. "

Premesse queste brevi considerazioni, io presento, d'accordo cogli onorevoli Zeppa e Fili-Astolfone, un emendamento, o articolo sostitutivo che voglia dirsi, così concepito:

" La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane in vigore per quanto si riferisce all'affrancazione dei diritti dei particolari e degli ex-baroni sui terreni dei privati e dei comuni. Il procedimento di affrancazione avrà però luogo secondo la presente legge, e la facoltà di migliorare il fondo conceduta dal paragrafo X della detta notificazione sarà esercitata in un triennio dalla promulgazione di questa legge, salvo che gli utenti dimostrino trattarsi di diritti dominicali o contrattuali. "

Io confido che la Camera, a cui sta tanto a cuore il principio della libertà della proprietà e quello della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, vorrà farla finita una buona volta con queste tristi reliquie del medio evo, ed accettare benevolmente la mia proposta.

**Presidente.** Onorevole relatore?

**Zucconi, relatore.** L'articolo 17 comprende una materia affatto diversa da quelle contemplate negli articoli precedenti.

Gli articoli precedenti si occupavano delle servitù spettanti a generalità di abitanti, ad associazioni, a frazioni di comuni od a comuni interi su beni di particolari e su beni di comuni.

L'articolo 17 si occupa delle servitù che com-